

STATUTO “AMICI DI DEMAMAH”

ART. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: “Amici di Demamah” con sede in Santa Giustina (BL) in Via Statagn, 7.
2. Eventuale cambio di sede non comporterà variazioni statutarie, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità

Preambolo – L’Associazione “Amici di Demamah” nasce da un gruppo di persone che, avendo conosciuto la Comunità Demamah di S. Giustina e condividendone i valori, le aspirazioni e i fini spirituali, culturali e sociali, desidera poterla sostenere e accompagnare nel proprio cammino.

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale prevalentemente nei settori della cultura e della formazione. È un soggetto attivo e integrante del sistema del terzo settore e della rete di servizi locali, soggetti con i quali stabilisce rapporti di collaborazione in un’ottica di sussidiarietà, complementarietà e condivisione di responsabilità rispetto alla comunità.
2. Le finalità che si propone sono, in particolare:
 - a) Promuovere il valore della persona ed elevarne la qualità della vita;
 - b) promuovere la crescita di una cultura dello spirito, della religiosità e dell’etica umana;
 - c) approfondire il lavoro di ricerca sulla formazione umana e spirituale;
 - d) promuovere la cultura musicale, vocale e artistica.
3. Per il conseguimento dei fini sociali l’Associazione può:
 - a) proporre attività didattiche e formative;
 - b) proporre iniziative artistiche per la diffusione della musica in generale, e della musica sacra e del canto gregoriano in particolare, nonché della poesia, del teatro e della danza;
 - c) svolgere attività corali, anche con organici differenziati;
 - d) promuovere iniziative editoriali;
 - e) collaborare con altre associazioni, Enti, Organizzazioni, che si propongano finalità analoghe;
 - f) organizzare iniziative, attività culturali, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci dell’associazione;
 - g) rendere pubbliche le sopraccitate attività attraverso tutti i mezzi di comunicazione e Internet.

ART. 3 - Soci

1. Sono ammessi all'Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, religione o credo politico, tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e la motivazione per la quale richiede di poter far parte dell’associazione, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Tutti i soci hanno pari dignità e diritto di voto e sono previste le seguenti categorie di soci:
 - a) ordinari (versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - b) sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
 - c) benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e possono essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea entro trenta giorni dalla decisione del Direttivo, viene assunta con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo in numero dispari;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario verbalizzante appositamente nominato all'inizio dei lavori dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 5 a 11 membri (sempre in numero dispari), eletti dall'assemblea tra i propri componenti e resta in carica 3 anni; il numero dei consiglieri è deliberato dall'Assemblea; i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, per un massimo di tre mandati consecutivi.
2. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.
5. Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal socio che nell'elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Direttivo convoca con urgenza una nuova assemblea per eleggere il sostituto.

6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
7. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12 - Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
2. E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.
4. Sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al Presidente compete lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione; in merito all'attività compiuta, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 13 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. contributi e quote associative;
 - b. donazioni e lasciti;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.